



# COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **6** del **17-02-2022**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI. MODIFICHE/INTEGRAZIONI.**

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 19:24, nella solita sala delle riunioni, adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i presenti, tali da garantire il rispetto della distanza di almeno un metro tra di loro, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del diffondersi del virus COVID-19 sul territorio nazionale, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, è stato per oggi convocato, in Prima convocazione, questo Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica, mediante la visione della stessa in videostreaming, attraverso l'apposito link pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'Ente.

Sono presenti alla discussione dell'oggetto i Signori:

<b>TIBERINI MASSIMO</b>	<b>P</b>	<b>Di Marino Anna</b>	<b>P</b>
<b>DE PETRA DOMENICO</b>	<b>P</b>	<b>CANDELORO CARMINE GILDO</b>	<b>P</b>
<b>DI LAURO BARBARA</b>	<b>P</b>	<b>Vassalli Giovanni</b>	<b>A</b>
<b>CARAFÀ VINCENZO</b>	<b>P</b>	<b>Giuliani Sabrina</b>	<b>P</b>
<b>DI GIUSEPPE FEDERICA</b>	<b>P</b>	<b>IANIERI ALESSIO</b>	<b>P</b>
<b>PIETROPAOLO FEDERICO</b>	<b>P</b>	<b>BOSCO ALESSANDRA</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente DI GIUSEPPE FEDERICA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

#### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Richiamato** il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, come modificato e integrato dal D.Lgs 3 settembre 2020, n. 116 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*;

**Esaminato** lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore economico finanziario;

**Richiesto** il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Ritenuto** necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

**Visto** il D.Lgs 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### **DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” approvato con la Delibera C.C. n. 19 del 28.09.2020, così come riportato nell'**ALLEGATO B)** della presente deliberazione;
2. di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2022;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere vigore le norme regolamentari con esso in contrasto;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” per l'anno 2022

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Inizio discussione ore 20,33

Consiglieri subentrati dopo l'apertura della seduta: Rossetti Filippo, Consiglieri presenti n. 11.

Vista la proposta presentata dall'assessore al bilancio De Petra e dallo stesso illustrata in aula;

Uditi gli interventi del consigliere Giuliani e dell'assessore De Petra;

L'illustrazione dell'argomento da parte dell'assessore al bilancio e gli interventi sopra citati sono riportati nell'allegata trascrizione;

Proceduto a votazione per scrutinio palese per alzata di mano della proposta presentata, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	11
Consiglieri votanti	n.	9
Consiglieri astenuti	n.	2 (Giuliani, Ianieri)
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n	=

Il Presidente proclama l'esito della votazione secondo la quale la proposta è approvata.

Dopodiché

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 9 (nove), espressi in forma palese per alzata di mano da 9 consiglieri presenti e votanti e l'astensione dei consiglieri Giuliani e Ianieri,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>o</sup> comma, del D.Lgs. 267/2000.



**Sesto punto all'O.d.G.**  
**“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.**  
**Modifiche e integrazioni”**

**PRESIDENTE:**

Sempre a cura dell'Assessorato del Bilancio, Urbanistica e Commercio.  
Cedo la parola l'Assessore De Petra.

**ASS. DE PETRA:**

Grazie Presidente.

Anche in questo caso si tratta di aggiornare il nostro Regolamento TARI e adeguarlo quindi agli interventi legislativi che ci sono stati in questo periodo. Non vi nascondo che la materia è in continua evoluzione e quindi ricorreremo, secondo me, spesso a questo tipo di modifiche e di intervento.

Quindi proprio per questo considerato che il Regolamento era già stato messo a disposizione, anche in questo caso noi andremo ad approvare quindi le variazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, la cosiddetta TARI.

Anche in questo caso abbiamo due allegati, l'allegato B che prende in considerazione le variazioni, l'allegato A che voteremo nell'insieme per quanto riguarda l'approvazione complessiva del nuovo Regolamento TARI.

Anche in questo caso chiedo l'immediata eseguibilità e resto a disposizione per qualsiasi richiesta.

**PRESIDENTE:**

Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi?

Prego Consigliere Giuliani.

**GIULIANI:**

Grazie Presidente. Grazie Assessore.

Qualche informazione relativamente alla Delibera tariffaria, non so se ci sono stati dei cambiamenti in merito alle aliquote, ai coefficienti di determinazione, come si sta orientando l'Arera.

Il Bilancio di previsione lo andremo ad approvare entro Marzo 2022, quindi questa è una modifica di Regolamento necessaria e propedeutica all'approvazione del Bilancio.

**ASS. DE PETRA:**

Per quanto riguarda l'approvazione del Bilancio rispetteremo i termini previsti dall'attuale normativa.

Proprio in questi giorni si sta discutendo della possibilità di approvazione, cioè l'unica cosa che impediva di approvare il Bilancio senza ricorrere quindi all'esercizio provvisorio ed avere quindi già il Bilancio approvato, l'unica riserva era proprio quella delle tariffe della TARI.

Sembrerebbe che l'orientamento che il Governo sta prendendo è quello di dare la possibilità di approvare il Bilancio e di rimandare l'approvazione delle tariffe in un momento successivo.

Sembrerebbe che questa proposta non riguarda soltanto il 2022 ma sarà una norma che varrà anche per gli anni successivi, proprio perché tutti i Comuni stanno ritardando l'approvazione del Bilancio proprio perché non abbiamo i dati che devono essere forniti dal gestore del servizio e dall'Arera, quindi speriamo che questa proposta trovi la definitiva applicazione, la definitiva approvazione e quindi andremo avanti sia per l'approvazione del Bilancio e sia per l'approvazione delle tariffe.

Questa sera non sono in grado di dire se le tariffe aumenteranno o non aumenteranno, però abbiamo dei meccanismi che comunque riusciranno a contenere l'eventuale aumento, cioè così come ci sono stati per gli anni scorsi 2019, 2020, 2021, molto probabilmente si potrà ricorrere a dei fondi speciali proprio per contenere l'eventuale aumento.

**PRESIDENTE:**

Ulteriori interventi a riguardo?

Prego Consigliere Giuliani.

**GIULIANI:**

Grazie.

Sarebbe stata questa la mia domanda successiva per avere insomma un po' di contezza sull'eventuale incremento e, se ci dovesse essere, la garanzia di poterli

ammortizzare o comunque di poterli digerire in qualcosa di più che positivo in un momento come questo.

Avrei chiesto sicuramente rispetto alla tendenza come ci si sarebbe comportati da Ente.

**ASS. DE PETRA:**

Lei Consigliera sa benissimo che negli ultimi anni le tariffe subiscono degli aumenti proprio perché vengono influenzate non soltanto dall'aumento delle materie prime e dalla crisi che sta attanagliando non solo la nostra nazione, ma l'intera Europa, è una crisi a livello mondiale, la mancanza di materie prime e l'aumento dei costi.

Però in questi anni abbiamo avuto la possibilità di correggere e quindi di contenere questi aumenti proprio facendo ricorso a dei fondi che l'amministrazione centrale mette a nostra disposizione.

Quindi sono convinto che anche quest'anno valuteremo attentamente quelle che sono le proposte che ci arrivano dal concessionario e dall'Arera anche perché, l'ho sempre detto in questo Consiglio Comunale, i coefficienti per la determinazione del costo del servizio che poi è al 100% a carico del cittadino, non vengono stabiliti da noi questi coefficienti ma vengono stabiliti dal legislatore nazionale.

Quindi noi ci dovremo attenere a quelle che sono le risultanze delle relazioni del concessionario e dell'elaborazione fatta dall'Arera.

**PRESIDENTE:**

Ci sono ulteriori interventi? Altrimenti vi chiedo le dichiarazioni di voto.

Eventuali dichiarazioni di voto a riguardo?

Se non ci sono dichiarazioni di voto procedo con la votazione vera e propria.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

La Delibera è approvata.

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to DI GIUSEPPE FEDERICA

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il **04-03-2022** al n. **235** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.

Casoli, li **04-03-2022**

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

E' divenuta esecutiva il giorno **17-02-2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Casoli, li **04-03-2022**

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Casoli, li **04-03-2022**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---